

OGGETTO: *REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI E DI POSTEGGIO. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo I commi 816 e seguenti, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- Ai sensi della medesima Legge al comma 837, è stato, inoltre, istituito il canone di connessione specifico per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile; destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, denominato "canone mercantile".
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.
- all'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30.12.2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28.02.2020, n. 8 è stato disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;
- che con la delibera della G.P. n. 443 dd. 19/03/2021 sono stata fornite le indicazioni rispetto a come integrare il canone di posteggio al il nuovo canone mercatale;

Richiamato quanto disposto al comma 821, dell'articolo 1, della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019 si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e in base a quanto regolato dalla L.P. n. 17 dd. 30/07/2010 e dalle deliberazioni della G.P. n. 1881 dd. 06/09/2013 e n. 443 dd. 19/03/2021, il canone di posteggio in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) ai sensi ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29/12/2003;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato, con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 03/10/1996;
- Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante, ai sensi LP . n. 17 del 30 luglio 2010, del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/leg. e ss.mm.ii. e dagli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2014, limitatamente agli articoli riguardanti gli aspetti tariffari.

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in base alla quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi/canoni sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe a partire dall'anno successivo all'istituzione del nuovo canone.

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

TITOLO I: disposizioni sistematiche relativa al canone di cui alla legge 160/2019;

TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;

TITOLO III: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;

TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni;

TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021;

TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;

TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni;

TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria;

TITOLO IX: disciplina del canone mercatale e di posteggio per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici e la relativa planimetria;

ALLEGATO B: definizione dei coefficienti principali del beneficio economico delle occupazioni e determinazione delle tariffe ordinarie;

ALLEGATO C: definizione dei coefficienti principali del beneficio economico delle esposizioni pubblicitarie e determinazione delle tariffe ordinarie.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Evidenziato in merito alle modalità gestionali del nuovo Canone unico, che l'art. 68 del Regolamento ammette come la gestione, possa essere affidata disgiuntamente per le sue due componenti. Questo anche in forza di una precisa pronuncia ministeriale dello scorso dicembre (Risoluzione n. 9 del 18.12.2020, del Ministero delle Economie e delle Finanze) la quale ha chiarito che, pur considerando la natura unitaria del prelievo previsto dal Canone unico di nuova introduzione, tale prelievo rimane fondato, come sancito dal comma 819 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, su due presupposti distinti e alternativi: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Questo, a detta del Ministero, consente di poter mantenere una differenziazione nell'affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del canone con la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, e con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell'entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti.

Fatto presente che all'interno di questo Comune, la gestione della componente dell'occupazione del suolo pubblico è svolta internamente mentre la gestione della componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e riscossione del relativo gettito, è stata affidata, fino al prossimo 31/12/2022, alla ditta ICA srl. Dal punto di vista della continuità e dell'impegno organizzativo, appare opportuno anche pro futuro mantenere la gestione disgiunta riferibile ai due presupposti, così come consentito dal succitato art. 68 della proposta regolamentare.

Ritenuto infine di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle Finanze.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la L.R. 03/05/2018 n. 2.

Visti:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, recepito dalla L.P. n.18/2015, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- peraltro il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2021 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità, fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e precisamente alla data del 31 gennaio 2021 poi spostato al 31 marzo 2021 autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio.

Richiamato l'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160 del 27.12.2019, relativa all'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e la L.P. n. 17 dd. 30/07/2010 oltre alle deliberazioni della G.P. n. 1881 dd. 06/09/2013 e n. 443 dd. 19/03/2021 X IL per quanto riguarda il canone di posteggio.

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino — Alto Adige.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dal Responsabile delle Entrate/Tributi sulla proposta di adozione della presente deliberazione.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di adozione della presente deliberazione.

Visto lo Statuto Comunale.

CON VOTI favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0, espressi in modo univoco dai nr. 15 consiglieri collegati in videoconferenza,

DELIBERA

1. Di approvare il *"Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e di posteggio"*, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 e seguenti, della L.P. n. 17 dd. 30/07/2010 e delle deliberazioni della G.P. n. 1881 dd. 06/09/2013 e n. 443 dd. 19/03/2021, composto di n. 76 articoli e comprensivo dei seguenti allegati: allegato A - classificazione delle strade e aree comunali; Allegato B - definizione dei principali coefficienti del beneficio economico delle occupazioni e determinazione delle tariffe ordinarie; Allegato C - definizione dei coefficienti del beneficio economico delle esposizioni pubblicitarie e determinazione delle tariffe ordinarie, che costituiscono unitamente al regolamento parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183 della L.R. n.2/2018 - Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige.
3. Di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini

dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

- Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) ai sensi ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29/12/2003;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato, con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 03/10/1996;
 - Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante, ai sensi LP . n. 17 del 30 luglio 2010, del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/leg. e ss.mm.ii. e dagli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2014, limitatamente agli articoli riguardanti gli aspetti tariffari.
4. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall' 1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
 5. Di prevedere che per l'anno 2021, le scadenze ricomprese tra il 31 gennaio e il 31 marzo fissate nel nuovo regolamento, slittino al 30/04/2021.
 6. Di evidenziare ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.12.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - 1) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - 2) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - 3) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Con voti favorevoli 15 (quindici), contrari 0, astenuti 0, espressi dai n. 15 (quindici) consiglieri collegati, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in quanto la presente deve precedere l'approvazione del bilancio per il triennio 2021-2023, a seguire.